



# Città di Piazza Armerina

## ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n. 15

Data 14-04-2025

**Oggetto:** Campagna di prevenzione incendi 2025. Disposizioni e divieti relativamente al periodo dal 15 Maggio al 31 ottobre 2025

### IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosioni;

VISTA la Legge Regionale 31/08/1998, n.14;

VISTO in vigore Piano Comunale di Protezione Civile per rischio incendio;

VISTO l'art. 9 della Legge 01/03/1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 04/08/1984, n. 424;

VISTA la Legge Regionale n.16 del 06/04/1996 e ss.mm.e ii.;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI gli artt.17, 57, e 59 del T.U.L.P.S.;

VISTI gli artt. 423, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 dicembre 1941, n°1570;

VISTO Legge 21/11/200 n.353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 185, comma 1, lett. O del D.Lsg. 152/2006;

VISTA la comunicazione del Libero Consorzio Comunale di Enna prot. n. 6245 del 07.04.2025, acquisita al Prot. generale dell'Ente col n. 15062 del 07.04.2025;

VISTA la nota del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 38663 del 10.04.2025, acquisita al prot. Generale dell'Ente col n. 15676 del 10.04.2025;

VISTO l'art. 40 della L.R. 16 del 6 aprile 1996;

VISTE le comunicazioni prefettizie relative alle attività di prevenzione degli incendi boschivi e d'interfaccia;

VISTO il Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 13/08/2014;

### ORDINA

Per i motivi e ai sensi delle norme e direttive elencate in narrativa, in considerazione delle alte temperature che usualmente si misurano nel nostro territorio in coincidenza del periodo estivo, oltre che della concomitanza di condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione di incendi (aridità, venti, presenza di vegetazione secca facilmente combustibile), **nel periodo compreso tra il 15 di Maggio e il 31 di ottobre 2025:**

1) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere presenti nel Comune di Piazza Armerina, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe e foglie

secche o da altra materia combustibile, fino a 20 metri dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza della precedente disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del C.P.

2) È proibita l'accensione delle restopie.

3) L'accensione dei fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo a mezzo di bruciatori o fornelli a gas o macchine equivalenti equipaggiate da idonei mezzi portatili per l'estinzione.

4) È vietata la combustione sul campo dei residui vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi. Tali residui potranno essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

5) È assolutamente vietato, in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio di areostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia o da quella dei campi ove presenti terreni cespugliati o covoni, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti e infiammabili.

6) È vietato fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi o nei terreni cespugliati. Si fa obbligo ai proprietari e ai conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie durante il loro impiego, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

7) I conduttori di mietitrebbia per l'impiego del mezzo devono provvedere: a) a rimuovere le polveri combustibili degli elementi di macchina soggetti a riscaldamento; b) a munire il mezzo di un estintore idrico; c) ad astenersi dal fumare nel corso della trebbiatura.

8) Si fa obbligo ai concessionari di impianti esterni G.P.L. anche per uso domestico, di richiedere l'autorizzazione per il successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di tenere sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5,00 metri;

9) Chiunque abbia notizia di un incendio, e a maggior ragione nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente al **Numero Unico per le Emergenze: 112**;

11) La presente ordinanza integra il vigente "Regolamento dei Fuochi controllati in agricoltura" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 13/08/2014, ha valore di regolamento e le violazioni a quanto in essa disposto saranno punite, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, senza pregiudizio per eventuali azioni penali; la suddetta sanzione può cumularsi a quella prevista dell'art. 11 del regolamento dei fuochi controllati in agricoltura. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Comando di Polizia Locale.

12) Si allega, per fini di pubblica diffusione, il vigente regolamento dei fuochi controllati in agricoltura.

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

La presente ordinanza va pubblicata sull' Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, unitamente al testo del Regolamento dei Fuochi Controllati in Agricoltura, che appresso si allega in forma integrale.

## **REGOLAMENTO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 13.08.2014

#### Premessa

Il presente regolamento è adottato in attuazione del contenuto della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, come integrata e modificata dalla L.R. 13/99, alla L.R. 14/2006 e dall'art. 256 bis del D. Lgs N. 152/2006 che impone ai Comuni di disciplinare con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, e di sottoporre a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

#### Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

#### Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombrata di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulizia, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

#### Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

#### Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

#### Art. 5

Nel periodo compreso dal 16 ottobre al 14 giugno dell'anno successivo, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. In particolare, la distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., sarà possibile solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

#### Art. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

#### Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

#### Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

#### Art. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

#### Art. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente ai numeri:

1515 – Ispettorato Ripartimentale delle foreste;

115 – Vigili del fuoco;

112 – Comando dell'Arma dei Carabinieri;

113 – Polizia di Stato.

#### Art. 11

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

#### Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Ogni norma regolamentare in contrasto con i suoi contenuti è abrogata.

#### Art. 13

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **Il Sindaco**

*Antonino Cammarata*

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.lgs. 82/2005)*

